



**Messaggio Municipale n. 2461  
concernente l'approvazione delle modifiche del Regolamento organico  
della Polizia Ceresio Nord (ROD PCN)**

Gentili signore ed Egregi signori,  
Consiglieri comunali,

il Municipio di Massagno sottopone al Consiglio comunale la modifica del Regolamento organico dei dipendenti della Polizia Ceresio Nord (ROD PCN) risalente al 14 novembre 2016.

**1. Premessa**

In data 14 novembre 2016 il Consiglio comunale ha approvato il MM n. 2359 concernente il nuovo Regolamento dei dipendenti della Polizia Ceresio Nord.

Nessun ricorso è stato inoltrato nei termini previsti (in applicazione dell'art. 208 e seguenti LOC).

In applicazione dell'art. 188 LOC il regolamento è stato trasmesso alla Sezione degli enti locali (SEL) per approvazione.

In data 11 aprile 2017 la SEL ha approvato il Regolamento proponendo modifiche di dettaglio/stilistiche di alcuni articoli. Ha altresì apportato, per gli articoli 47 cpv. 5, 49 cpv. 3, 62, 68 e allegato A proposte e modifiche sostanziali invitando il Municipio a redigere un nuovo messaggio all'indirizzo del Consiglio comunale (v. decisione SEL).

Le modifiche proposte dall'Autorità cantonale si rifanno anche alle nuove normative in materia salariale che, al momento della stesura del messaggio non erano note e precisamente:

- *Regolamento concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali del 1 giugno 2017 (RUGraS)*
- *Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017*

## 2. Modifiche d'ufficio del ROD PCN

Gli articoli 7 cpv. 1, 13, 18 cpv. 2, 20 cpv. 3, 25, 29, 30 cpv. 4 e 5, 33 cpv. 2, 38 cpv. 2, 43, 45 cpv. 3, 48 cpv. 5, 49 cpv. 1 e 2, 50 cpv. 1, 51 cpv. 2 e 56 sono modificati d'ufficio per quanto riguarda le formulazioni e segnalati nel Regolamento allegato.

Risulta rilevante lo stralcio dell'art. 43 la cui motivazione è indicata nella decisione SEL allegata.

Va tuttavia specificato che, nell'ambito della propria autonomia locale, il Municipio aveva invitato il Consiglio comunale a prevedere un'indennità annua di Fr. 2'400.- a beneficio dei futuri nuovi agenti assunti, in considerazione della differenza di regime per le indennità di economia domestica, per servizi notturni e festivi con i colleghi attualmente in servizio e che godono, tramite l'art. 68, di un'indennità straordinaria per compensare appunto la perdita finanziaria derivante dalle diverse indennità modificate ed adattate a quelle cantonali.

Nonostante la volontà comunale, l'Autorità cantonale ha ritenuto necessario conformare i regolamenti delle polizie alle norme cantonali che non prevedono un'indennità simile.

## 3. Modifiche sottoposte per approvazione a Consiglio comunale

Gli articoli 47 cpv. 5, 49 cpv. 3, 62, 68 e allegato A sono sottoposti per approvazione al Legislativo secondo le indicazioni cantonali e precisamente:

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Art. 47 cpv. 5</b> Congedi</p> <p>(...)</p> <p><sup>5</sup> Per ogni 4 giorni di assenza a seguito di malattia, infortunio, sospensione dal servizio, congedi speciali, ecc., viene dedotto un giorno di congedo mensile. In servizio militare i primi 6 giorni per ogni anno non vengono computati per la diminuzione di congedo mensile.</p>	<p><b>Art. 47 cpv. 5</b> Congedi</p> <p>(...).</p> <p><sup>5</sup> Per il personale che lavora a turni, i congedi sono ridotti in proporzione di 1 giorno ogni 4 di assenza. In servizio militare i primi 6 giorni per ogni anno non vengono computati per la diminuzione di congedo mensile.</p>

L'articolo 47 "Congedi" definisce quali sono i giorni di riposo per i dipendenti e come vengono applicati.

Il capoverso 5 stabilisce che ogni 4 giorni di assenza viene dedotto un giorno di congedo. Regola che è applicata in ugual modo a livello cantonale per i dipendenti che lavorano a turni e riportata nell'art. 37 cpv. 5 del Regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (2.5.4.1.1 – precedentemente con l'art. 44 cpv. 5 del 2 luglio 2014).

La medesima procedura è in vigore presso la polizia cantonale.

Il primo paragrafo del capoverso 5 è stato sostituito con la dicitura del regolamento cantonale. Pertanto appare chiaro come l'articolo in questione sia legittimo e corretto nella sua applicazione all'interno del ROD PCN.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Art. 49 cpv. 3</b> Riduzione delle vacanze</p> <p>In caso di assenza per servizio militare e di protezione civile volontari, congedo non pagato, per punizioni nell'ambito del servizio militare, assenze arbitrarie, sospensioni disciplinari, pene privative della libertà, la riduzione è pari alla durata delle stesse.</p>	<p><b>Art. 49 cpv. 3</b> Riduzione delle vacanze</p> <p>In caso di assenza per servizio militare e di protezione civile volontari, congedo non pagato, per punizioni nell'ambito del servizio militare, assenze arbitrarie, sospensioni disciplinari, pene privative della libertà, il dipendente non matura il diritto alle vacanze, le quali sono riconosciute proporzionalmente alla durata del servizio prestato.</p>

Il "congedo non pagato", le "assenze arbitrarie", le "sospensioni disciplinari, menzionati al capoverso 3, comportano invero una sospensione del salario e non una diminuzione delle vacanze pari alla durata di dette assenze (v. art. 50 cpv. 1 Regolamento dei dipendenti dello Stato 2.5.4.1.1). Inoltre, nei casi in cui il dipendente è sospeso dalla funzione, esso non matura il diritto alle vacanze (v. art. 28 cpv. 5 Regolamento di dipendenti dello Stato 2.5.4.1.1.), le quali sono riconosciute proporzionalmente alla durata del servizio prestato (v. art. 42 cpv. 2 LORD).

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Art. 62</b> Dimissioni</p> <p>Il dipendente nominato o incaricato ha il diritto di rassegnare le dimissioni con disdetta scritta per la fine di ogni mese:</p> <p>a) con un termine di 6 mesi per il Comandante;</p> <p>b) con un termine di 3 mesi per gli altri dipendenti.</p> <p>c) su richiesta dell'interessato, l'autorità di nomina può ridurre questi termini.</p>	<p><b>Art. 62</b> Dimissioni</p> <p>Il dipendente nominato o incaricato ha il diritto di rassegnare le dimissioni con disdetta scritta per la fine di ogni mese:</p> <p>a) con un termine di 6 mesi per il Comandante e il Vice comandante;</p> <p>b) con un termine di 3 mesi per gli altri dipendenti.</p> <p>c) con un termine di 1 mese per gli incaricati, e l'incarico dura da meno di un anno</p> <p>d) con un termine di 2 mesi per gli incaricati, se l'incarico dura da più di un anno</p> <p>e) su richiesta dell'interessato, l'autorità di nomina può ridurre questi termini.</p>

I termini di dimissione per il Vice comandante sono stati parificati a quelli del Comandante ed in linea con quelli di disdetta per nominati (art. 64 cpv. 2).  
È pure stato definito il termine di disdetta per il personale incaricato in linea con l'art. 66..

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Art. 68</b> Indennità straordinaria</p> <p>I dipendenti assunti prima dell'entrata in vigore del presente ROD beneficiano di un'indennità straordinaria a compensazione della perdita finanziaria derivante dalla differenza dell'indennità per servizi festivi e notturni e per economia domestica, acquisite con il ROD di Massagno in vigore fino all'entrata in vigore del presente Regolamento.</p> <p>Per ogni singolo dipendente sarà conteggiato l'importo di diritto dedotta l'indennità di cui all'art. 43, se applicabile. Un importo fisso sarà versato mensilmente con lo stipendio e conguagliato due volte l'anno, a giugno e a dicembre.</p>	<p><b>Art. 68</b> Indennità straordinaria</p> <p>I dipendenti assunti prima dell'entrata in vigore del presente ROD beneficiano di un'indennità straordinaria <del>a compensazione della perdita finanziaria derivante dalla differenza dell'indennità per servizi festivi e notturni e per economia domestica, se prevista dal ROD di Massagno in vigore fino al 1.1.2017. acquisite con il ROD di Massagno vigente fino all'entrata in vigore del presente Regolamento.</del></p> <p><del>Per ogni singolo dipendente sarà conteggiato l'importo di diritto dedotta l'indennità di cui all'art. 43, se applicabile. Un importo fisso sarà versato mensilmente con lo stipendio e conguagliato due volte l'anno, a giugno e a dicembre.</del></p>

Lo stralcio dell'art. 43 comporta la modifica dell'art. 68 e in particolare il capoverso che si riferisce alle condizioni per poter beneficiare dell'indennità prevista appunto dall'art. 43. Va altresì segnalato che l'indennità economia domestica verrà versata unicamente se prevista dal ROD di Massagno in vigore fino al 1.1.2017. Le modifiche del Regolamento entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione dell'Autorità cantonale e pertanto il beneficio di cui agli art. 43 e 68 sono in essere fino a tale data.

- L'Allegato A (Organigramma):

Il documento che riporta l'organigramma è stato completamente rivisto e modificato secondo i nuovi parametri del Regolamento concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali del 1 giugno 2017 (RUGraS, 1.4.2.5.2). Pertanto anche la classificazione del Comandante è stata adattata secondo la "Tabella C Polizia strutturata 1", tabella che definisce gradi e stipendi di tutti gli agenti di un Corpo di polizia comunale con un effettivo a partire da 16 agenti.

### 3.1 Modifiche varie

Preso atto della necessità di sottoporre il ROD PCN al Consiglio comunale per le modifiche imposte dall'Autorità cantonale, si propongono alcune modifiche – non sostanziali – allineandole alle disposizioni cantonali.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C.	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Art. 40 cpv. 4</b> Prestazioni fuori orario, lavoro straordinario</p> <p>(...)</p> <p><sup>4</sup> Il lavoro straordinario deve essere immediatamente annunciato al Comando,</p>	<p><b>Art. 40 cpv. 4</b> Prestazioni fuori orario, lavoro straordinario</p> <p>(...)</p> <p><sup>4</sup> Il lavoro straordinario deve essere immediatamente annunciato al Comando,</p>

<p>che ne tiene registrazione su un apposito formulario. I primi 30 minuti non sono considerati. Frazioni di tempo inferiori a 15 minuti non sono registrate.</p>	<p>che ne tiene registrazione su un apposito formulario. Frazioni di tempo inferiori a 15 minuti non sono registrate. Le registrazioni devono essere effettuate per frazioni 15' effettivamente realizzati.</p>
---	---

Il tempo di lavoro supplementare, eccedente le normali 8 ore di lavoro quotidiane viene conteggiato a partire da 15 minuti. La precedente regola di 30 minuti risultava troppo penalizzante per gli agenti, se confrontata per esempio ad un sistema di controllo dell'orario di lavoro tramite timbratura e conteggio con monte ore. Si allinea quindi con le regole a livello cantonale.

- Allegato B (Classificazioni funzioni secondo RUGraS)

La tabella si riferiva alla classificazione dello Stato – polizia cantonale, non più in vigore poiché sostituita dal nuovo Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (2.5.4.1.2) che applica la nuova scala stipendi cantonale in vigore dal 1 gennaio 2018.

Per quanto riguarda la PCN e più in generale la classificazione delle polizie comunali, il riferimento è dato dai parametri del Regolamento concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali del 1 giugno 2017.

Pertanto è stata inserita la tabella C del RUGraS.

- Allegato C (Organico e RUGras)

Lo schema relativo all'organico della PCN è stato modificato ed aggiornato allo stato attuale. Inoltre quale piano di carriera si fa riferimento sia al RUGraS che al nuovo Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12.12.2017 (2.5.4.1.12).

Il RUGraS (vedi Allegato B) oltre a riprendere il piano di carriera sotto l'aspetto temporale e salariale, indica pure la formazione obbligatoria per determinate funzioni di condotta.

#### 4. Entrata in vigore

Le modifiche d'ufficio apportate al presente Regolamento a seguito della decisione della Sezione degli enti locali datata 11.04.2017 di cui agli articoli 7, 13, 18, 20, 25, 29, 30, 33, 38, 43, 45, 48, 49, 50, 51 e 56, sono entrati in vigore con la crescita in giudicato della decisione dell'Autorità cantonale.

Le modifiche degli articoli 40 cpv. 4, 47 cpv. 5, 49 cpv. 3, 62, 68 e allegato A entrano in vigore con effetto 01.01.2018, riservata l'approvazione del Consiglio comunale di Massagno e la ratifica della competente Autorità cantonale.

Sulla base di quanto indicato e dei documenti presentati con questo Messaggio Municipale, e visto le normative citate e ogni altra norma in concreto applicabile, si chiede al lodevole Consiglio comunale di voler

**r i s o l v e r e :**

1. Sono approvate le modifiche degli articoli 40 cpv. 4, 47 cpv. 5, 49 cpv. 3, 62, 68 e allegato A. Gli allegati A, B e C sono parte integrante del Regolamento.
2. Le modifiche entrano in vigore con effetto 01.01.2018, riservata la ratifica della competente Autorità cantonale.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

arch. Giovanni Bruschetti

Lorenza Capponi

Allegati:

- Regolamento PCN e allegati A, B e C
- Regolamento concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali del 1 giugno 2017 (RUGraS)